

ambientale;

c) la realizzazione, direzione e gestione, anche per conto terzi, di impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la gestione ordinaria e straordinaria di discariche di ogni categoria, il loro potenziamento, la realizzazione delle opere di recupero ambientale e collaterali nonché tutto quanto stabilito dalla normativa di settore anche tecnica;

d) la bonifica dei siti inquinati ed attività preliminari;

e) l'autotrasporto di merci;

f) la realizzazione, direzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica e termica, provenienti da fonti rinnovabili nonché la commercializzazione della predetta energia;

g) la realizzazione, gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di impianti sportivi, culturali, assistenziali, del tempo libero e di promozione economica, strutture ed infrastrutture per il turismo, aree camper, aree di sosta, aree attrezzate, sentieri, rifugi, ascensori pubblici, percorsi meccanizzati, stazioni di ricarica elettrica veicoli, piste ciclabili, strade, pubblica illuminazione e impianti tecnologici;

h) la gestione del servizio mensa e ristorazione di competenza pubblica, organizzazione del servizio di trasporto scolastico e socio-assistenziale;

i) la gestione e lo svolgimento del servizio di pubbliche affissioni, anche attraverso l'utilizzazione di spazi pubblicitari esistente, nonché la progettazione e creazione di nuovi spazi;

l) la gestione di beni e servizi privati e pubblici, ivi compresi i cimiteri, canili, mattatoio e lo svolgimento di servizi mediante i predetti beni;

m) la gestione del verde e dell'arredo urbano, ivi comprese tutte le attività di taglio dell'erba, raccolta delle foglie, lavaggio delle strade, pulizia e spurgo dei pozzetti stradali, in aree pubbliche e di uso pubblico;

n) la gestione di servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività connesse.

La Società può altresì provvedere a tutte le attività connesse e complementari a quelle sopra elencate, compiendo ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, finanziaria, industriale, di servizio e studio necessaria al perseguimento dei propri fini e può partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi pubblici.

La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre il 80% del fatturato di competenza così come

riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa partecipazione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società.

In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti.

A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo del Comitato di cui al successivo art. 25 che effettua il controllo analogo.

Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo dei propri enti soci rientrano nel novero di quelle previste dall'articolo 4 comma 2 del D.lgs 175/2016 lettera a),b),d) ed e).

La società pone in discussione presso il Comitato o in assemblea in caso di socio unico eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una repertoristica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi.

La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera J) del D.Lgs n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria da assumersi almeno 12 mesi prima della scadenza del termine di cui sopra.

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal presente Statuto o dal codice civile.

ARTICOLO 5 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il luogo risultante dal Libro dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 6

CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) rappresentato da n.400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; le azioni sono

emesse secondo le norme di legge raggruppate in certificati nominativi; sono indivisibili ed attribuiscono uguali diritti; tuttavia con modifiche statutarie possono essere create categorie di azioni con diritti diversi e stabiliti nella relativa delibera di assemblea straordinaria, osservati i limiti di legge; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'acquisizione delle azioni può essere conseguita anche tramite conferimenti in natura o di crediti. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

I versamenti del capitale sottoscritto devono essere effettuati nei termini stabiliti dalla delibera di aumento di capitale sociale e/o demandata a determina del Consiglio di Amministrazione, il quale, salvo quanto disposto dall'art. 2344 del Codice Civile, porrà a carico del socio inadempiente un interesse di mora superiore di tre punti rispetto al Tasso Ufficiale di Riferimento (BCE). Ogni aumento di capitale sociale a pagamento dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. In caso di aumento del capitale sociale i soci hanno il diritto di esercitare l'opzione sulle azioni di nuova emissione ai sensi di legge rispettando le proporzioni delle rispettive partecipazioni, il tutto comunque in conformità al disposto dell'art. 2441 del Codice Civile.

Verificandosi l'adempimento al disposto dell'art. 2438 del codice civile, il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante il conferimento di beni in natura o di crediti, previa deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nonché attraverso l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni ex art. 2420-bis del codice civile.

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento di capitale sociale approvata con la maggioranza di cui all'articolo 2441, comma 5, del codice civile.

ARTICOLO 7 OBBLIGAZIONI

La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 C.C. e dalle altre disposizioni vigenti, nonché strumenti finanziari non partecipativi di cui agli artt. 2346, comma 6 e 2349, comma 2 C.C., determinandone contenuto e modalità di prestazione.

ARTICOLO 8

TRASFERIMENTO DI AZIONI - GRADIMENTO - DIRITTO DI PRELAZIONE

Ai sensi dell'art. 2355-bis del Codice Civile, il trasferimento delle azioni di diritti di opzione, obbligazioni convertibili, warrants, titoli e strumenti in genere cui sia connesso il diritto o la facoltà di azioni della società (nel seguito di questo articolo per brevità e

sintesi "i titoli") non produce effetto nei confronti della società se non previo consenso di tanti soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea, non computandosi le azioni eventualmente possedute dal soggetto cedente. Il consenso potrà essere negato solo in modo motivato, nell'interesse della Società, qualora l'acquirente indicato dal soggetto cedente nella comunicazione di cui al capoverso che segue non presenti caratteristiche oggettivamente compatibili con il raggiungimento dell'oggetto sociale sopra riportato all'art. 3 ovvero non possieda requisiti di moralità, professionalità, consistenza e capacità imprenditoriale, finanziaria e patrimoniale richiesti in relazione all'attività effettivamente svolta dalla società oppure dalla normative per l'assegnazione delle concessioni ed appalti pubblici. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i propri titoli dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r. o PEC, offrirle in acquisto agli altri azionisti, mediante comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che ne darà notizia agli altri soci, specificando il nome del terzo disposto all'acquisto e le condizioni di cessione, di modo che agli altri soci pervengano, gli elementi di una completa offerta contrattuale.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione all'organo amministrativo, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, indirizzata all'offerente, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare i titoli offerti in vendita, al prezzo attestato ed alle condizioni indicate dall'offerente; con la stessa comunicazione ciascun socio potrà in luogo dell'esercizio del diritto di prelazione, negare il gradimento alla cessione in conformità al secondo comma del presente articolo; spetterà all'organo amministrativo verificare se il diniego di gradimento pervenga da tanti soci costituenti la maggioranza di cui al primo comma del presente articolo e, in caso affermativo, dar comunicazione al soggetto cedente che la cessione non è perfezionabile a causa di mancato gradimento.

Nel caso in cui non si verifichi diniego di gradimento ai sensi del capoverso che precede e l'offerta venga accettata da più soci, i titoli verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

I titoli per i quali nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione sono liberamente cedibili al soggetto indicato al comma terzo, salvo quanto stabilito nei precedenti commi primo e secondo di questo articolo.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di

costituzione di pegno od usufrutto sulle azioni; il diritto di voto tuttavia deve essere conservato in capo al socio e diverse convenzioni di voto tra il socio e l'usufruttuario ed il creditore pignoratizio sono opponibili alla società solo ove consti il consenso di tutti gli altri soci.

È inefficace nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di titoli in violazione della previsione di cui al presente articolo.

"Ai sensi dell'art. 5, comma 1, let. c), d.lgs. 50/2016, e dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 175/2016, non è consentita la partecipazione nella società di capitali privati"

ARTICOLO 9

RECESSO

Il Socio può recedere dalla società per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1 del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Non spetta il diritto di recesso al socio che non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine della Società;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

L'esercizio del diritto di recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art. 2437-bis del codice civile.

La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile.

Il procedimento di liquidazione si svolge con i termini e le modalità di cui all'art. 2437-quater.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI ARTICOLO 10

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

ARTICOLO 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, rese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro cento-venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea; - le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica (all'indirizzo e-mail indicato dal socio e risultante dal libro soci), almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea in seconda o ulteriore convocazione deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

Se l'organo amministrativo o i sindaci non partecipano all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione da parte di un amministratore o di un sindaco per tre volte consecutive, costituisce motivo di revoca della carica.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina l'organo amministrativo e sindaci, determinandone i relativi compensi; delibera inoltre sulle altre materie a lei riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sull'emissione delle obbligazioni e sulla nomina e revoca dei poteri dei liquidatori e le altre materie riservate dalla legge ai sensi dell'art.2365 del Codice Civile.

Possono intervenire all'Assemblea degli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in

calce all'avviso di convocazione, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo, ovvero dal Consigliere più anziano assistiti da un segretario anche non azionista, salvo che sia obbligatorio per legge l'intervento del Notaio; qualora siano assenti i soggetti sopra indicati per presiedere, l'assemblea stessa nomina il Presidente a maggioranza del capitale rappresentato in persona anche di soggetto non socio.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di consultare documenti agli atti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12

DELIBERAZIONI ASSEMBLARI

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia in essa rappresentata la maggioranza assoluta del capitale sociale, escluse dal computo azioni eventualmente prive di diritti di voto nell'assemblea medesima; essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

L'assemblea ordinaria in seconda e nelle successive convocazioni delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati in prima convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata, a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda e nelle successive convocazioni l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale avente diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta del capitale

sociale rappresentato fatto salvo comunque il quorum deliberativo previsto dal quinto comma dell'art. 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13

ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, anche non soci, i quali rimangono in carica tre esercizi, salvo che all'atto della nomina sia stabilito un tempo più breve e sono rieleggibili, nei limiti imposti dalle leggi in materia; per la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione si fa rinvio al secondo comma dell'art. 2383 del Codice Civile.

Al presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito competono le attribuzioni previste dall'articolo 2381 del codice civile.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un solo amministratore delegato attribuendo al medesimo deleghe di gestione a queste condizioni:

- l'amministratore delegato potrà ricevere deleghe di natura operativa, tecnica, amministrativa e finanziaria, fermi i limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, ed escluse altresì le attività per le quali il presente statuto prevede la preventiva autorizzazione dell'assemblea.
- è fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio d'amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio d'amministrazione ove nominato è tenuto a nominare soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione.

La nomina dell'amministratore unico e dei membri del Consiglio di Amministratore è comunque effettuata dall'assemblea della Società nel rispetto delle norme specificamente applicabili.

Alla scadenza del mandato ai sensi del comma 1, l'organo amministrativo continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo, fino al subentro del nuovo organo amministrativo.

Nel caso in cui nel corso del mandato venga meno il Presidente ovvero la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione originariamente eletti dall'Assemblea, per dimissioni o altra causa, l'intero Consiglio si intende decaduto di diritto e l'amministratore o gli amministratori rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea per la nomina